

Organizzazione

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA S.C.P.A.

80030 Camposano (Na) - Via Trivice d'Ossa, 28

Tel. 0818239106 - Fax. 08119143109

Web: www.agenziaareanolana.it

E-Mail: segreteria@agenziaareanolana.it

PEC: agenziaareanolana@pec.it

MOGC 231 – P.T.P.C.T. 2020/2022

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

☐

Numero della copia

01

Emissione RPCT

Data 30.01.2020

Firma

Approvazione AU

Data 30.01.2020

Firma

Approvazione ODV

Data 30.01.2020

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione
01	30.07.2014	Prima emissione
02	23.04.2015	Integrazione
03	30/01/2019	Revisione 1.0 – Integrale PTPCT 2019-2021
04	30/01/2020	Revisione 2.0 – Integrale PTPCT 2020-2022

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA 2020/2022

0.0	PREMESSA ALL'ADOZIONE DEL PIANO 2020-2022
1.0	OGGETTO DEL PIANO, PRINCIPI E MOTIVI A FONDAMENTO DELLA SUA ADOZIONE
1.1	QUADRO NORMATIVO (dal PNA al PTPCT) - LA NOZIONE DI CORRUZIONE
1.2	AMBITO SOGGETTIVO
1.3	IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (RPCT)
1.4	SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
1.5	L'APPROVAZIONE DEL PTPCT
1.6	OBIETTIVI STRATEGICI
1.7	ANALISI DEL CONTESTO
1.8	ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
1.9	ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
1.10	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
2.0	MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO NELLE DIVERSE AREE OPERATIVE DELLA SOCIETÀ
2.1	L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO
2.2	LA MAPPATURA DEI PROCESSI
2.3	RISULTANZE ANALISI AREE DI RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DALLA SOCIETÀ
2.4	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO E MODALITÀ PER LIMITARE IL RISCHIO
2.5	AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
2.6	AREA CONTRATTI PUBBLICI
2.7	AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
2.8	AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
2.9	AREA INCARICHI E NOMINE
2.10	AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
3.0	TRATTAMENTO DEL RISCHIO ATTRAVERSO LE MISURE DI PREVENZIONE IN GENERALE
3.1	CODICE ETICO "INTEGRATO" (CODICE DI COMPORTAMENTO)
3.2	INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI
3.3	ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI
3.4	FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
3.5	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE GLI ILLECITI (C.D. "WHISTLEBLOWER")
3.6	ROTAZIONE DEL PERSONALE O MISURE ALTERNATIVE
3.7	MISURE ULTERIORI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO: MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO
3.8	MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DI FORME DI INTROMISSIONI DA E VERSO LE SOCIETÀ TERZE
4.0	TRASPARENZA
4.1	ACCESSO CIVICO E TRASPARENZA
4.2	TRASPARENZA E PRIVACY
4.3	TRASPARENZA E MODALITÀ ATTUATIVE
4.4	APPLICAZIONE DEL PIANO
4.5	ENTRATA IN VIGORE

PARTE PRIMA**0.0 PREMESSA ALL'ADOZIONE DEL PIANO 2020-2022**

Il presente documento costituisce l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022 (nel seguito anche PTPCT 2020-2022) della Società Agenzia Area Nolana (nel seguito anche "Società"), approvato con determina dell'Amministratore Unico. La Società, in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012, intende integrare e rafforzare il modello di organizzazione e di gestione previsto con misure idonee a prevenire eventuali fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno dell'Ente.

Si premette che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 è stato predisposto tenendo conto di quelle che sono le peculiarità della Società Agenzia Area Nolana che, allo stato attuale, si presenta come "Società a controllo pubblico" (Comuni di Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano e Città Metropolitana di Napoli), con dimensione organizzativa interna di ridotta entità.

In coerenza con quanto prescritto dall'articolo 1, comma 5, lettera a) della legge 190/2012, il presente Piano è finalizzato all'individuazione del livello di esposizione degli uffici della Società al rischio di corruzione ed alla definizione di interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio.

Con il Piano per la Prevenzione della Corruzione, la Società, conformemente al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019), si prefigge l'obiettivo di definire uno strumento che, rispondendo ai principi di dinamicità, modularità e progressività, favorisca comportamenti del proprio personale ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà, della correttezza e della trasparenza, perseguendo, nell'ambito delle strategie di prevenzione, i tre obiettivi principali:

- ridurre gli eventuali casi di corruzione.
- aumentare la capacità di rivelare casi di corruzione.
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La L. n. 190 del 2012 all'art. 1, co. 8, sancisce che ((L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione))

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dalle leggi in materia la Società Agenzia Area Nolana adotta il presente PTPCT per il triennio 2020-2022.

Come previsto dalla normativa vigente l'adozione del Piano è la diretta conseguenza di quanto già adottato per gli anni precedenti.

In relazione a ciò si premette l'iter di attività svolto dalla Società Agenzia Area Nolana per la corretta e proficua attuazione della normativa Anticorruzione e Trasparenza degli anni recenti:

- L'Amministratore Unico ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("RPCT").
- Il RPCT ha attivato tutte le procedure volte ad attuare la normativa. In tal senso: 1) Sono stati organizzati i corsi di formazione per i dipendenti della Società Agenzia Area Nolana con l'ausilio di un professionista esperto in materia. 2) Si è proceduto alla convocazione di riunioni con i consulenti per lo studio della normativa vigente e delle più recenti linee guida A.N.A.C. 3) Si è adoperato per la corretta pubblicazione dei dati in attuazione della normativa per la trasparenza. 4) Si è scritto - in collaborazione con tutti i soggetti interessati - il presente Piano triennale per l'anticorruzione e la trasparenza 2020-2022.

Una particolare attenzione nel corso del 2019 è stata rivolta al tema della formazione e della diffusione della consapevolezza che operare secondo procedure specifiche crea barriere alla permeabilità dei fenomeni di corruzione.

1.0 OGGETTO DEL PIANO, PRINCIPI E MOTIVI A FONDAMENTO DELLA SUA ADOZIONE

L'obiettivo del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito "PTPCT" o il "Piano") è quello di prevenire il fenomeno della corruzione nell'attività amministrativa dell'Agenzia Area Nolana (di seguito anche la "Società" o "Agenzia ") individuando le attività maggiormente esposte al rischio corruzione e indicando le misure da adottare per favorire prevenzione, controllo e contrasto di illegalità e di possibili fenomeni corruttivi, con azioni di prevenzione e di contrasto di tutti quegli atti che inficino la trasparenza dell'azione amministrativa.

Con l'espressione "**corruzione**" ci si riferisce a tutte quelle condotte che costituiscono fenomeni di abuso del proprio ruolo, in cambio di denaro o della promessa di altri vantaggi e che si concretizzano nella produzione di atti contrari ai doveri dell'ufficio, che finiscono per favorire chi altrimenti non avrebbe goduto della posizione di favore. Visto, quindi, il grave danno che la corruzione arreca alla società civile, negli ultimi anni le forme di contrasto si sono evolute, sia nel campo della semplice repressione che in quello, più diffuso, della prevenzione, attuate anche con una sempre più attenta vigilanza verso quelle condotte che, anche quando non si concretizzano in ipotesi di reato, incidono in ogni caso sul buon andamento della amministrazione.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento è quello individuato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (Legge Anticorruzione), e riguarda quelle situazioni in cui, nell'ambito dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono, addirittura, più ampie delle fattispecie previste dagli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice Penale, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche gli atti e le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida:

a) **principi strategici** che riguardano:

- il coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo che deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.
- una cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio, atteso che la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo, come precisato oltre.
- l'eventuale collaborazione tra amministrazioni per condividere metodologie, esperienze, sistemi informativi, evitando mere trasposizioni acritiche e senza specificità.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

b) principi metodologici che riguardano:

- la prevalenza della sostanza sulla forma in quanto il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. L'efficacia della prevenzione è infatti strettamente legata all'introduzione di misure che non si esplichino nel mero svolgimento di adempimenti burocratici di difficile applicazione o che comportano aggravii economici, soprattutto in un contesto di carenza di personale, di scarsità di risorse e di necessità di contenimento delle spese.
- la gradualità ossia lo sviluppo delle diverse fasi di gestione del rischio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.
- la selettività che porta ad individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico. E' opportuno infatti selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.
- l'integrazione della gestione del rischio con tutti i processi decisionali e, in particolare, coi processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance ed a tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e, nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali, si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.
- miglioramento e apprendimento continuo: più precisamente la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

c) principi finalistici che si sostanziano in

- effettività, ossia la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.
- orizzonte del valore pubblico, ossia la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

Si precisa che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (legge 190/2012, art. 14).

Tale previsione è confermata dall'art. 44 della legge 190/2012 che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

1.1 QUADRO NORMATIVO (dal PNA al PTPCT)

Il presente Piano è adottato in attuazione delle disposizioni normative, e regolamentari inerenti la materia dell'anticorruzione e trasparenza.

- A. Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- B. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- C. Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- D. Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- E. Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della L 190/ 12";
- F. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- G. Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- H. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 recante "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- I. Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 50 del 4 luglio 2013 recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- J. Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72 del 11 settembre 2013 recante "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione";
- K. Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 1 del 14 febbraio 2014 recante "Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate";
- L. Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali: contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
- M. Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n. 114/2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

- N.** Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- O.** Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante "aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- P.** Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Q.** Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- R.** Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- S.** Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- T.** Determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 - Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016";
- U.** Determinazione ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 - Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016";
- V.** L. 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- W.** Si segnala, inoltre, che la AGENZIA AREA NOLANA, in quanto società a controllo pubblico, è assoggettata alla normativa sopra indicata in funzione dell'applicazione dell'art. 1, comma 2-bis della L. 190/2012 e dell'art. 2-bis, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 33/2013.
- X.** Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, Approvazione dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e Delibera n. 1134 del 08 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
- Y.** Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

In particolare l'art. 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca un atto di indirizzo al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Dal 2013 al 2018, sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti agli stessi.

In particolare, con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha per la prima volta elaborato un PNA sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, relativa a questioni di impostazione sistematica del PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni ed ambiti di materie. Il PNA 2016 ha quindi una impostazione diversa rispetto al piano del 2013 in quanto l'Autorità ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza".



☒	Sistema di gestione
☒	Modello di organizzazione
☐	Codice etico
☐	Analisi dei rischi
☐	Procedure
☐	Modulistica



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Gli approfondimenti relativi alle amministrazioni ed specifici settori di attività o materie sono stati oggetto di delibere e/o determinazioni successive.

Nel tempo, quindi, l'ANAC è tornata più volte sugli stessi temi, sia per tener conto delle novità legislative, sia per le problematiche occorse e rilevate, cosicché **la scelta attuata dal Consiglio dell'Autorità per il PNA 2019, approvato con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, è quella di rivedere e consolidare "in un unico atto di indirizzo le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori", al fine non solo di una semplificazione del quadro di riferimento ma anche per contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni. La metodologia adottata quindi vuole evitare l'introduzione di adempimenti e controlli formali, che rischiano di portare a meri aggravii burocratici, ed ottimizzare e razionalizzare l'azione delle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.**

LA NOZIONE DI CORRUZIONE

La legge 190/2012, non contiene una definizione di "corruzione".

Tuttavia da alcune norme e dall'impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal legislatore.

Si pensi ad esempio all'art. 1, comma 36, della legge 190/2012 il quale, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione. O anche all'art. 1, co 8-bis della medesima legge, nel quale è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategica gestionale e i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nelle Convenzioni internazionali ONU o di altre Organizzazioni internazionali firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva" riconducibili agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Al termine "corruzione" è attribuito, dunque, un significato più esteso e tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

I reati di corruzione e i comportamenti di tipo corruttivo possono inoltre verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse ed accanto alle misure repressive, negli anni recenti la normativa internazionale e nazionale si è orientata in una scelta di prevenzione, attuata mediante strategie di contrasto volte ad anticipare le condotte corruttive.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra quindi in tale contesto.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Nel PNA 2019 l'ANAC ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

1.2 AMBITO SOGGETTIVO

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati.

Per l'esatta individuazione dell'ambito soggettivo, l'ANAC ha dato varie indicazioni (cfr. deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016; deliberazione n. 1134 dello 8 novembre 2017 a cui fa riferimento sul punto anche la più recente deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019) approfondendo profili attinenti anche al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) e alla predisposizione dei PTPCT, in conformità alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016.

Ha inoltre espresso l'avviso che la compatibilità non vada esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all'attività propria di ciascuna categoria, rilevando la necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Alla luce del quadro normativo e delle deliberazioni ANAC, tra i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono anche le **"società in controllo pubblico"** (anche congiunto) individuate e definite all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. (TUSP), tra le quali è ricompresa l'Agenzia Area Nolana.

Anche l'Agenzia Area Nolana, dunque, è tenuta a:

- adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).
- nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).
- pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività (in "Amministrazione trasparente").
- assicurare la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

1.3 IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (RPCT)

Per questa Società, anche in considerazione del modesto dimensionamento operativo, in linea con quanto chiarito dalla Deliberazione ANAC n. 1134 del 08 novembre 2017, il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza è il dipendente Emiliano Veccione, nominato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 27.03.2017.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

La rinnovata disciplina ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT) e ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Secondo l'ANAC è "altamente auspicabile" che:

- il responsabile sia dotato d'una "struttura organizzativa di supporto adeguata", per qualità dei collaboratori e per mezzi tecnici;
- siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Il d.lgs. 97/2016 ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le "eventuali misure discriminatorie" poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza era prevista la segnalazione della sola "revoca". L'ANAC può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del D.lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.

Al di là dell'esistenza o meno di una struttura organizzativa specificatamente dedicata, tutti i dirigenti, i funzionari, il personale dipendente ed i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.

1.4 SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE

Il presente Piano è stato redatto, in particolare, sulla base della Legge n. 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (di seguito anche PNA 2019) approvato con Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, della Determinazione dell'A.N.A.C. n. 8 del 2015 e della Determinazione dell'A.N.A.C. n. 1134 del 2017.

Il RPCT ha predisposto la bozza del Piano per il triennio 2020-2022, proponendolo all'Amministratore Unico per la sua adozione.

L'elaborazione, l'aggiornamento e l'attuazione delle iniziative previste dal presente Piano, nonché la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni per attuare la trasparenza sono attività di competenza del RPCT, come anche il relativo controllo e monitoraggio.

Il processo di elaborazione del Piano prevede il coinvolgimento a vario titolo dei diversi soggetti presenti nella Società o che per essa operano in qualità di consulenti stabili.

1. L'**Amministratore Unico** ha nominato il R.P.C.T. ed approvato il P.T.P.C.

- a) L'amministratore Unico dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C., su proposta del R.P.C.T., entro il 31 gennaio di ogni anno.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

- b) L'Amministratore Unico, inoltre, garantirà al R.P.C.T. un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

2. Il **RPCT** svolge i seguenti compiti:

- a) Elabora la proposta di P.T.P.C. ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'Amministratore Unico curandone l'adeguato raccordo con gli altri strumenti organizzativi della Società;
- b) Verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone, di concerto con l'Amministratore Unico, la modifica, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- c) Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel presente Piano;
- d) Vigila, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 39/2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- e) Elabora la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- f) Sovrintende alla diffusione della conoscenza del Codice Etico e di Comportamento della Società, al monitoraggio annuale sulla sua attuazione, alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Società;
- g) Controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa a garanzia della completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- h) Segnala agli organismi competenti (Amministratore Unico e ANAC) casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- i) Controlla e garantisce la regolare attuazione dell'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013);
- j) Il dipendente che intende segnalare una violazione (o presunta violazione) deve farlo attraverso i canali dedicati - Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità / WHISTLEBLOWING. In tal caso, l'RPCT agisce in modo da garantire il segnalante contro qualsiasi tipo di ritorsione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I **dipendenti** partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

Nel caso in cui all'interno della Società venga commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT è assoggettato a responsabilità disciplinare e amministrativa (per danno erariale e all'immagine della società), salvo che dimostri di aver



Sistema di gestione



Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi

Procedure

Modulistica



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

predisposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (si veda l'art. 1, comma 12 della L. 190/2012).

In caso di "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano", il RPCT è assoggettato a responsabilità disciplinare "per omesso controllo", salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Annualmente, il responsabile individuato pubblica sul sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'Amministratore Unico. Nei casi in cui l'Amministratore Unico lo richieda o qualora il RPCT lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività (si veda l'art. 1, comma 14 della L. 190/2012).

Inoltre, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, comportano l'assoggettamento del RPCT (qualora questo non provi che l'inadempimento è dipeso da causa allo stesso non imputabile) a responsabilità disciplinare, a eventuale responsabilità per danno all'immagine della Società e, se previsto dalla regolamentazione attuata dalla società, sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale (si veda l'art. 46 del D.Lgs. 33/2013).

Anche in considerazione del dimensionamento organizzativo interno, i Dipendenti e i Consulenti stabili della società sono considerati anche referenti per l'attuazione del Piano relativamente a ciascuna funzione loro attribuita e svolgono un ruolo di raccordo con il RPCT.

Nello specifico costoro sono chiamati a:

- A.** Osservare le misure contenute nel P.T.P.C.;
- B.** Segnalare le situazioni di illecito ai propri coordinatori/ responsabili o alla funzione di Compliance ed i casi nei quali taluni dipendenti si trovino in eventuale conflitto di interessi.

Come anche:

- C.** Concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti cui sono preposti.
- D.** Fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
- E.** Provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti.
- F.** Vigilare sull'applicazione del Codice Etico "integrato" per quanto d'interesse con le previsioni di cui al DPR 62/2013 e verificarne le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.
- G.** Individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.
- H.** Svolgere attività informativa nei confronti del R.P.C.T., relazionando con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del P.T.P.C.

1.5 L'APPROVAZIONE DEL PTPCT

La legge 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Il RPCT elabora e propone all'Amministratore Unico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

L'approvazione ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria (comunicato del Presidente ANAC 16 marzo 2018).

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPCT debba essere trasmesso all'ANAC.

La trasmissione è svolta attraverso il nuovo applicativo elaborato dall'Autorità ed accessibile dal sito della stessa ANAC.

Il PTPCT, infine, è pubblicato in "amministrazione trasparente" e rimane pubblicato sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

1.6 OBIETTIVI STRATEGICI

Il d.lgs. 97/2016 ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo".

Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice della Società per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013).

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

La Società ha previsto tra gli obiettivi da raggiungere la piena applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione, sulla trasparenza, sull'accesso civico (cd. FOIA), nonché sulle segnalazioni degli illeciti (whistleblowing).

La Società ritiene che la trasparenza sia una misura importante per contrastare i fenomeni corruttivi.

1.7 ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l'analisi del contesto, sia esterno che interno.

In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

1.8 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

L'analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:

- evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Da un punto di vista operativo, l'analisi prevede sostanzialmente due tipologie di attività: 1) l'acquisizione dei dati rilevanti; 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

In anni recenti, l'ISTAT ha introdotto una serie di quesiti nell'indagine sulla sicurezza dei cittadini, per studiare il fenomeno della corruzione.

L'indagine, rivolta alle famiglie, ha inteso pertanto approfondire la tematica, rilevando le esperienze concrete degli intervistati. Ciò ha permesso di valutare il punto di vista delle famiglie italiane sulla corruzione in Italia.

Nel seguito si riportano alcuni dati di interesse tratti dal Report Istat "La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie" del 12 ottobre 2017.

PROSPETTO 3. FAMIGLIE IN CUI ALMENO UN COMPONENTE HA AVUTO RICHIESTE DI DENARO, FAVORI, REGALI O ALTRO IN CAMBIO DI FAVORI O SERVIZI NEL CORSO DELLA VITA, PER TIPO DI SETTORE, RIPARTIZIONE GEOGRAFICA, TIPO DI COMUNE. Anno 2016, per 100 famiglie

RIPARTIZIONI	Almeno un caso di corruzione	Sanità	Assistenza	Istruzione	Lavoro	Uffici pubblici	Giustizia	Forze dell'ordine	Public Utilities
Nord-ovest	5,5	2,1	0,5	0,4	2,0	0,7	1,4	0,5	0,5
Nord-est	5,9	1,0	1,3	0,2	2,2	1,6	3,1	0,7	0,5
Centro	11,6	2,6	2,7	1,1	4,6	3,7	3,2	1,6	0,6
Sud	9,6	3,6	7,6	0,8	4,2	2,8	4,3	1,2	0,5
Isole	7,9	3,2	3,3	0,7	3,5	2,3	2,9	0,9	0,2
TIPI DI COMUNE									
Comune centro dell'area metropolitana	11,3	3,1	2,8	0,9	5,3	2,8	2,1	1,5	0,7
Periferia dell'area metropolitana	9,4	3,7	4,9	0,5	2,7	2,4	2,7	2,2	0,9
Fino a 10.000 abitanti	6,0	1,8	2,2	0,5	2,4	1,5	2,5	0,5	0,4
Da 10.001 a 50.000 abitanti	8,1	2,3	3,7	0,5	3,5	2,5	4,1	0,8	0,4
50.001 abitanti e più	6,5	2,0	1,0	0,7	2,6	1,7	2,9	0,7	0,1
Totale	7,9	2,4	2,7	0,6	3,2	2,1	2,9	1,0	0,5

Si noti come la situazione sul territorio sia molto diversificata territorialmente.

Interessante è anche la modalità con la quale avviene la richiesta:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

PROSPETTO 6. FAMIGLIE CHE HANNO AVUTO RICHIESTE DI DENARO, FAVORI O ALTRO IN CAMBIO DI FAVORI O SERVIZI NEGLI ULTIMI TRE ANNI PER TIPO DI RICHIESTA (DENARO, REGALO ETC.). Anno 2016, per 100 famiglie cui è accaduto

	Almeno un settore(a)	Sanità	Uffici Pubblici
Denaro	60,3	61,2	47,2
Un regalo	9,2	8,5	7,3
Un favore/nomina/trattamento privilegiato	16,1	8,9	22,9
Una prestazione sessuale	4,3	5,1	-
Altro	7,6	12,2	5,1
Non risponde	11,4	4,1	17,5

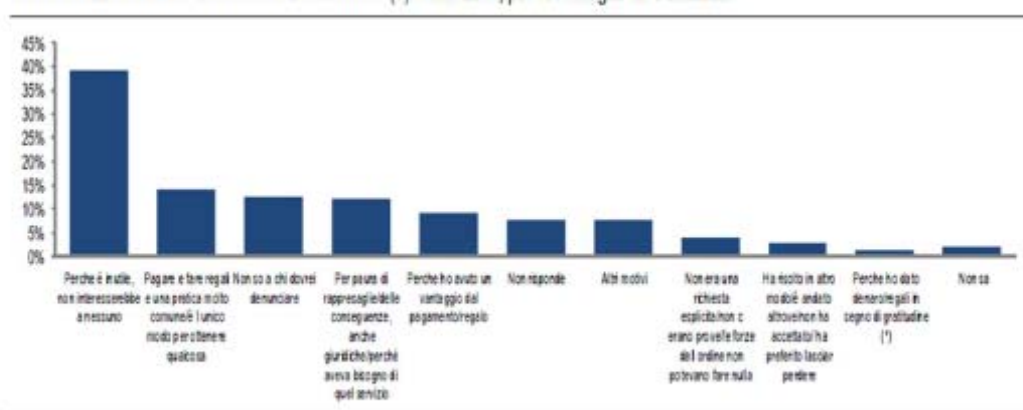
(a) Il totale dell'indicatore sintetico "Almeno un settore" può essere superiore a 100 dal momento che ogni famiglia può aver risposto su uno o più settori.

Si può notare come il denaro sia l'oggetto di scambio più frequente nella dinamica corruttiva.

L'indagine di cui trattasi ha potuto rilevare anche che più di 8 famiglie su 10 si sono dichiarate soddisfatte di quanto ottenuto, soprattutto quando il pagamento è avvenuto per ottenere un lavoro o una prestazione sanitaria.

Ha rilevato anche che solo il 2,2% delle famiglie che hanno avuto richieste di corruzione hanno denunciato, mentre la quasi totalità (95,7%) non lo ha fatto principalmente perché ritiene inutile la denuncia o perché ritiene che sia una consuetudine pratica, se non l'unica, per raggiungere i propri obiettivi.

FIGURA 4. FAMIGLIE CHE HANNO AVUTO RICHIESTE DI DENARO, FAVORI O ALTRO NEGLI ULTIMI TRE ANNI CHE NON HANNO DENUNCIATO IL FATTO PER MOTIVO (a). Anno 2016, per 100 famiglie cui è accaduto



(a) Il totale delle risposte può essere superiore a 100 dal momento che sono possibili più risposte.

Ne emerge quindi un dato piuttosto desolante: le famiglie percepiscono la corruzione come un comportamento normale a cui si "deve" ricorrere anche per ottenere servizi o prestazioni dovute. Non solo, è talmente usuale e diffuso da non essere nemmeno considerato da denunciare.

E' anche vero però che la corruzione viene percepita come scorretta al punto che chi ne ha beneficiato ritiene che non lo farebbe di nuovo:

FIGURA 3. FAMIGLIE CHE HANNO AVUTO RICHIESTE DI DENARO, FAVORI O ALTRO NEGLI ULTIMI TRE ANNI E CHE HANNO DATO QUANTO RICHIESTO PER MOTIVI PER CUI NON LO FAREBBERO DI NUOVO. Anno 2016, per 100 famiglie cui è accaduto



Un altro dato interessante riguarda il numero di persone che conoscono vittime di corruzione. Si stimano in oltre 6 milioni (13,1% della popolazione fra i 18 e gli 80 anni) i cittadini che dichiarano di conoscere personalmente qualcuno - parenti, amici, colleghi o vicini - a cui è stato richiesto denaro, favori o regali per ottenere facilitazioni in diversi ambiti e settori:

PROSPETTO 7. PERSONE CHE CONOSCONO QUALCUNO (AMICI, PARENTI, COLLEGHI) A CUI È STATO RICHIESTO DENARO, FAVORI, REGALI IN CAMBIO DI BENI O SERVIZI, PER PRINCIPALI SETTORI IN CUI SI È VERIFICATA LA RICHIESTA E PER REGIONE. Anno 2016, per 100 persone

REGIONI	Almeno un settore (a)	Sanità	Assistenza	Istruzione	Lavoro	Uffici pubblici
Piemonte	7,0	2,5	1,6	0,8	2,2	1,7
Valle d'Aosta	7,3	1,6	1,1	0,6	3,4	1,6
Lombardia	8,6	3,2	1,3	1,2	2,8	2,5
Bolzano	5,6	2,9	1,2	1,2	1,2	2,1
Trento	7,5	2,1	2,9	1,0	3,0	1,0
Veneto	7,3	2,9	2,2	2,0	2,4	1,5
Friuli Venezia Giulia	3,9	1,8	0,6	0,5	1,2	0,8
Liguria	13,6	5,6	2,0	1,3	8,0	1,6
Emilia Romagna	10,1	2,9	2,3	0,8	5,2	2,2
Toscana	7,0	2,7	1,0	0,9	3,8	1,9
Umbria	14,6	6,0	4,1	3,7	8,0	2,9
Marche	10,2	5,2	3,9	2,9	5,1	1,9
Lazio	21,5	10,8	2,7	2,8	11,8	5,5
Abruzzo	17,5	7,5	7,7	2,9	12,8	6,9
Molise	12,4	5,6	5,5	2,0	5,1	4,5
Campania	14,8	9,2	5,6	3,8	9,4	4,6
Puglia	32,3	11,9	17,8	2,5	24,9	6,1
Basilicata	14,4	6,9	5,7	3,3	9,4	3,5
Calabria	11,5	6,7	3,6	2,3	5,0	2,8
Sicilia	15,4	8,4	6,5	3,9	7,4	4,2
Sardegna	15,0	6,4	4,3	2,5	8,8	3,6
Totale	13,1	5,9	4,0	2,1	7,1	3,2

Sono stimate in quasi 2 milioni (5%) le persone occupate o che hanno lavorato in passato che hanno assistito a scambi illeciti sul lavoro. La Campania è una delle regioni con la percentuale più alta, come anche i comuni periferici al comune centro dell'area metropolitana:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

PROSPETTO 9. PERSONE CHE HANNO ASSISTITO NEL LORO AMBIENTE DI LAVORO A SCAMBI ILLECITI PER REGIONE E TIPO DI COMUNE. Anno 2016, per 100 persone che lavorano

REGIONI	
Piemonte	3,7
Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste	3,3
Lombardia	5,5
Bolzano	2,9
Trento	4,8
Veneto	7,2
Friuli Venezia Giulia	3,6
Liguria	6,9
Emilia Romagna	5,8
Toscana	5,0
Umbria	2,7
Marche	4,0
Lazio	7,5
Abruzzo	3,2
Molise	3,3
Campania	4,8
Puglia	3,1
Basilicata	3,3
Calabria	3,7
Sicilia	2,3
Sardegna	5,9
TIPI DI COMUNE	
Comune centro dell'area metropolitana	7,9
Periferia dell'area metropolitana	4,2
Fino a 10.000 abitanti	3,8
Da 10.001 a 50.000 abitanti	4,9
50.001 abitanti e più	5,6
Totale	5,0

L'indagine ha evidenziato che nel 55% dei casi le persone che hanno assistito a questi scambi illeciti non hanno preso alcuna iniziativa, il 17,3% ne ha parlato soltanto con persone al di fuori dell'ambito lavorativo come familiari o amici, il 13,9% con colleghi fidati e il 9,4% direttamente con la persona coinvolta.

Solo l'11,8% lo ha segnalato a un superiore e appena l'1,9% al responsabile anticorruzione presente sul luogo di lavoro anche se, al riguardo, va segnalato che questa figura è prevista solo nell'ambito della Pubblica Amministrazione dall'entrata in vigore della L. 190/2012.

Il Report Istat "La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie" del 12 ottobre 2017 offre anche alcuni dati interessanti sulla corruzione desunti da fonti amministrative (Ministero dell'Interno, Casellario Giudiziale...).

Occorre sottolineare che la corruzione è un fenomeno difficile da misurare perché ha una definizione ampia e comprende reati di varia fattispecie e delitti di stretta attinenza.

Le statistiche di fonte amministrative consentono di analizzare non solo quale tipologia di corruzione, e quante volte, è venuta a conoscenza delle forze dell'ordine, del sistema giudiziario ed è stata sanzionata, ma anche di osservare la presenza e l'incidenza di reati concomitanti e di conoscere alcune caratteristiche relative al contesto e alla dinamica del fenomeno (dove, quando, da chi), e all'esito processuale (nel caso di condanna: le misure di sicurezza, le pene accessorie, le sanzioni o la detenzione).

Il peculato e l'indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato sono i reati per i quali è iniziata l'azione penale che presentano in assoluto l'incidenza maggiore in ogni anno; seguono la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e quello di responsabilità del corruttore. Dal 2006 risultano in aumento sia i reati di peculato sia quelli di indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Per quest'ultimo reato, nel 2014 si è registrato un incremento superiore al 50% rispetto all'anno precedente; la concussione risulta invece in diminuzione dopo il picco nel 2012, così come la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio che aveva toccato il massimo nel 2008; gli altri reati di corruzione sono sostanzialmente stabili.

Di seguito vengono sintetizzati i dati sul numero di procedimenti penali definiti in Procura e sui condannati.

PROSPETTO 1. PROCEDIMENTI PENALI PER TIPO E ANNO DI DEFINIZIONE. Anni 2006-2015

Tipologie	Anno di definizione									
	2006		2007		2008		2009		2010	
	Inizio azione penale	Archiviati	Inizio azione penale	Archiviati	Inizio azione penale	Archiviati	Inizio azione penale	Archiviati	Inizio azione penale	Archiviati
Peculato	557	546	555	459	617	554	636	633	646	666
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	23	59	20	39	17	33	20	86	16	40
Indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato	297	1204	289	893	259	1104	272	1756	180	2372
Malversazione a danno dello Stato	52	56	60	61	50	49	52	38	49	62
Corruzione per un atto d'ufficio	12	41	18	42	19	35	26	35	25	45
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	201	301	243	287	352	302	326	303	261	295
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio per conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o contratti con l'amministrazione	4	2	6	3	1	3	4	1	30	22
Corruzione in atti giudiziari	19	26	14	19	18	22	12	22	20	25
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	16	20	14	19	19	19	22	17	20	18
Indigazione alla corruzione	194	73	200	68	221	65	245	57	227	77
Responsabilità del comitatore	146	169	235	163	281	155	247	181	214	168
Corruzione di funzionari europei	3	2	3	3	16	8	4	4	3	3
31°quater della legge 6.11.2012, n. 190.		0		0		0		0		0
Concussione	176	211	204	189	207	230	217	232	235	220

PROSPETTO 1 (segue). PROCEDIMENTI PENALI PER TIPO ED ANNO DI DEFINIZIONE. Anni 2006-2015

Tipologie	Anno di definizione									
	2011		2012		2013		2014		2015	
	Inizio azione penale	Archiviati	Inizio azione penale	Archiviati	Inizio azione penale	Archiviati	Inizio azione penale	Archiviati	Inizio azione penale	Archiviati
Peculato	669	705	809	783	794	804	834	861	900	1024
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	14	79	11	54	15	61	17	94	23	70
Indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato	284	5476	336	3494	290	2772	444	3885	458	4017
Malversazione a danno dello Stato	42	67	40	59	45	79	53	77	40	83
Corruzione per un atto d'ufficio	22	80	24	71	30	69	26	65	45	65
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	252	302	248	321	299	345	288	380	232	403
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio per conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o contratti con l'amministrazione	32	22	54	33	39	33	52	33	33	33
Corruzione in atti giudiziari	20	28	21	29	21	35	23	25	16	43
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	13	11	11	17	22	15	24	27	20	15
Indigazione alla corruzione	217	62	210	71	239	61	215	79	195	80
Responsabilità del comitatore	193	187	238	184	268	205	281	222	210	245
Corruzione di funzionari europei	1	2	1	7	3	4	2	8	7	8
31°quater della legge 6.11.2012, n. 190.		0	1	0	39	18	58	40	82	52
Concussione	239	256	260	268	201	258	208	294	137	243

Fonte: Istat, Rilevazione sui delitti e sulle persone per cui che inizia l'azione penale



Sistema di gestione



Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi

Procedure

Modulistica

231 MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

PROSPETTO 2. SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA CONTENENTI ALMENO UN REATO INDICATO, PER ANNO DI ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE CENTRALE. Anni 2000-2016

Anno	Peculato	Peculato mediante profitto dell'onore altrui	Malversazione a danno dello Stato	Indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato	Concussione	Corruzione per un atto d'ufficio	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio per conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o contratti con l'amministrazione	Corruzione in atti giudiziari
2000	381	6	625	-	174	25	734	58	6
2001	317	5	151	-	164	15	406	28	1
2002	317	3	76	30	136	13	513	10	1
2003	349	7	66	84	98	18	247	13	13
2004	366	1	46	49	121	12	226	13	10
2005	326	3	26	106	138	9	200	12	6
2006	330	4	19	87	121	34	192	22	8
2007	374	10	34	181	108	26	228	28	5
2008	397	9	58	139	85	14	231	10	3
2009	396	7	151	134	145	38	223	8	4
2010	364	6	33	45	117	6	216	2	6
2011	352	7	13	71	147	12	175	4	7
2012	396	3	15	60	135	12	180	22	9
2013	381	4	19	64	108	4	140	5	6
2014	338	12	10	66	70	8	146	9	4
2015	415	15	10	112	50	12	142	5	3
2016	400	12	18	132	61	28	154	8	5

PROSPETTO 2 (segue). SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA CONTENENTI ALMENO UN REATO INDICATO, PER ANNO DI ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE CENTRALE. Anni 2000-2016

Anno	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Responsabilità del corrotto	Induzione alla corruzione	Corruzione di funzionari europei	319quater della legge 6.11.2012, n. 190: Induzione indebita a dare o promettere utilità
2000	11	97	178	-	-
2001	15	131	218	-	-
2002	-	48	160	-	-
2003	6	104	199	-	-
2004	4	385	168	-	-
2005	5	128	165	-	-
2006	3	80	140	1	-
2007	2	68	164	-	-
2008	5	94	192	-	-
2009	12	95	196	-	-
2010	1	59	158	3	-
2011	17	93	161	1	-
2012	1	77	165	-	-
2013	6	87	166	3	4
2014	1	72	135	-	29
2015	4	88	129	1	36
2016	14	107	117	-	71

Fonte: Elaborazione Istat dati di condanne del Casellario Giudiziale centrale

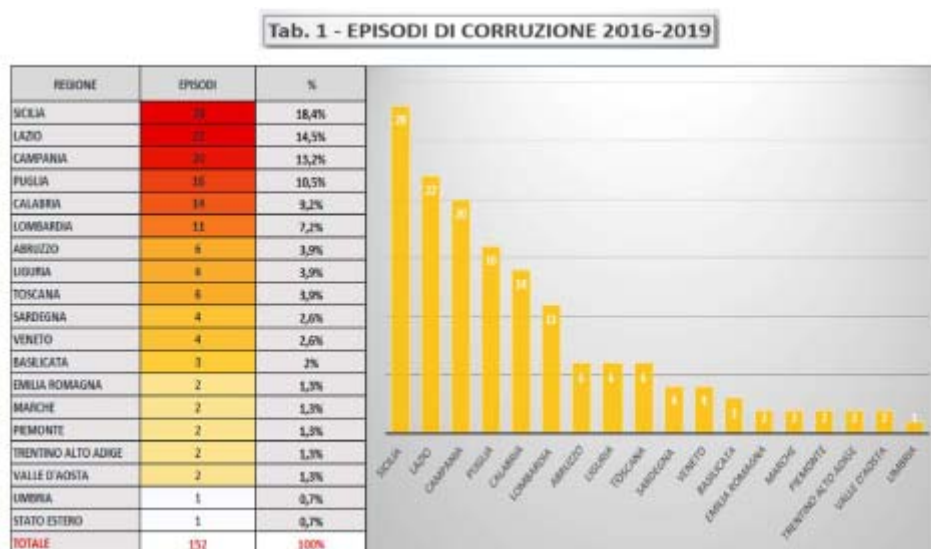
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Dalla recentissima pubblicazione dell'ANAC "La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare." del 17 ottobre 2019 sono rinvenibili altri dati interessanti e significativi per inquadrare il contesto esterno, specificatamente con riferimento al delicato settore degli appalti.

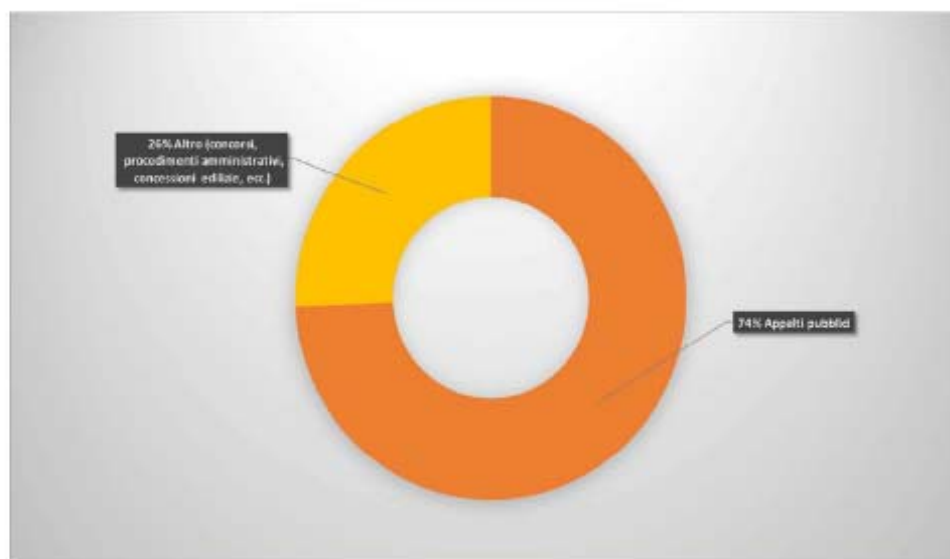
Tra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione correlate in qualche modo al settore degli appalti e sono emersi 152 casi di corruzione. Nel medesimo periodo sono stati 207 i pubblici ufficiali indagati per corruzione.

Si riportano i prospetti pubblicati dall'ANAC:

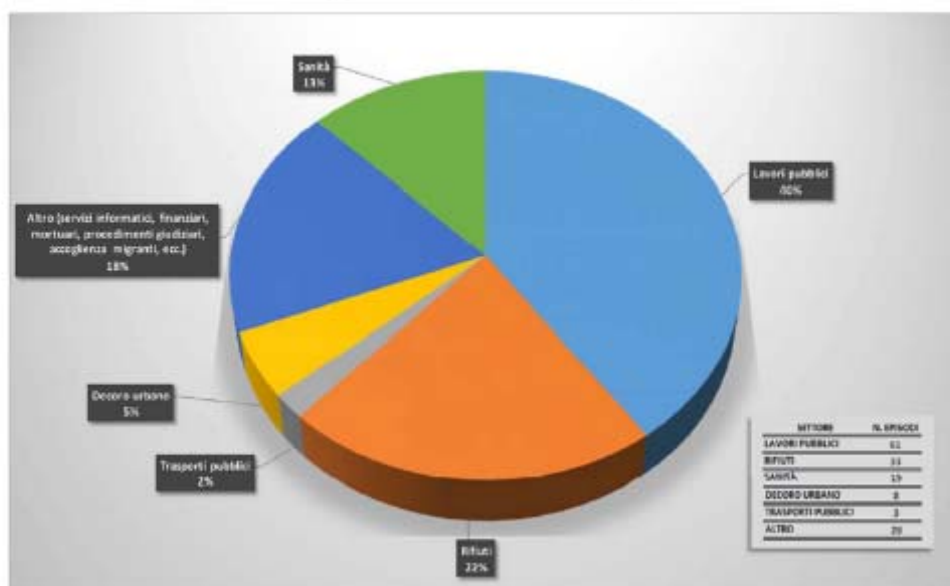


La tabella conferma una diversificazione territoriale già evidenziata nell'indagine Istat sopra descritta.

Tab. 2 - AMBITO DELLA CORRUZIONE

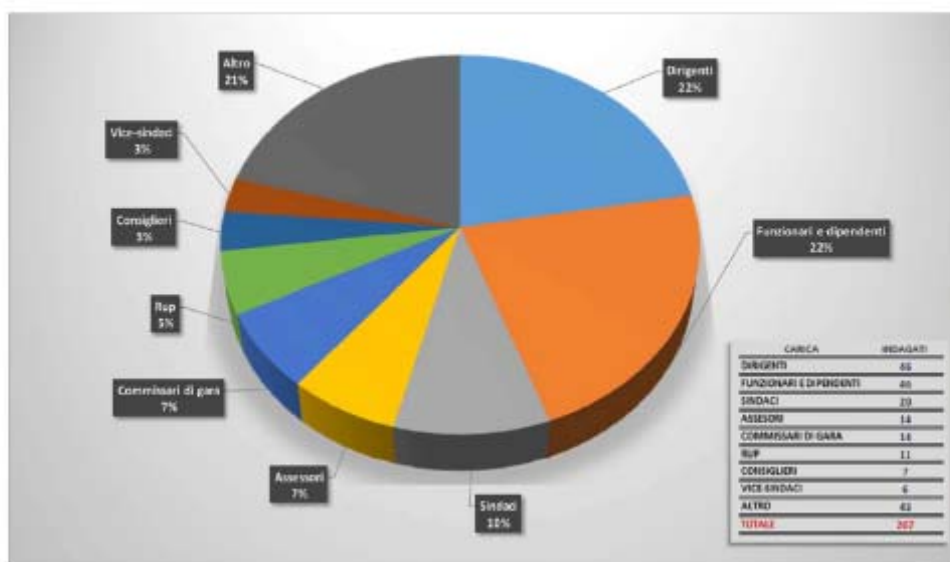


Tab. 3 - SETTORI PIÙ COLPITI



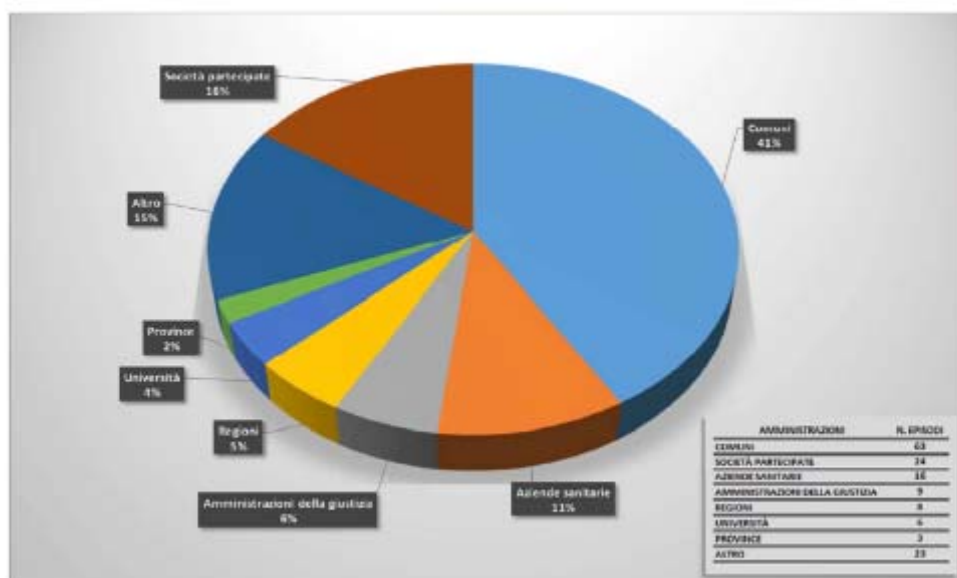
Si noti come i settori più colpiti siano i lavori pubblici e il ciclo dei rifiuti, che rappresentano da soli il 62% dei casi.

Tab. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INDAGATI

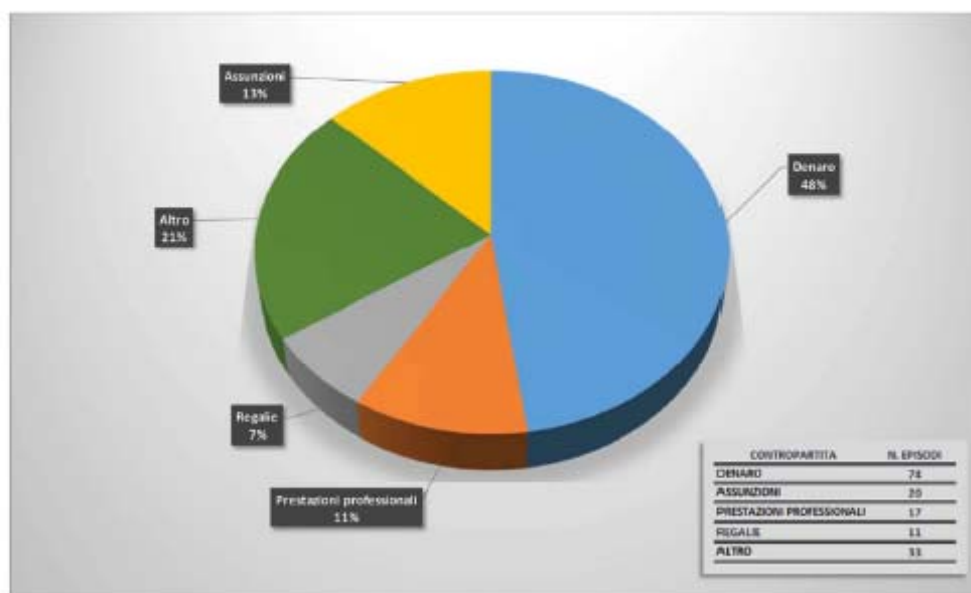


La tabella evidenzia come, rispetto alle fattispecie corruttive tipiche della Prima Repubblica, minoritario, ma pur sempre significativo, risulta il ruolo dell'organo politico, con 47 indagati.

Tab. 5 - AMMINISTRAZIONI COINVOLTE



Tab. 6 - CONTROPARTITA DELLA CORRUZIONE



La tabella conferma quanto rilevato dall'indagine Istat sopra descritta, ossia che il denaro è l'oggetto di scambio più frequente nella dinamica corruttiva.

Occorre, infine, tenere conto che secondo le diverse relazioni susseguitesesi negli anni sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica in Campania, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati, nella nostra regione si rileva un forte radicamento di strutture criminali che operano secondo i vincoli associativi tipici delle consorterie mafiose e, in conseguenza, un notevole pericolo di infiltrazioni delle stesse nel tessuto economico sociale, attratte soprattutto dalle ingenti risorse finanziarie stanziare per la progettazione e l'appalto di importanti opere pubbliche che implicano costosi lavori di realizzazione.

Va naturalmente sottolineata la costante attività di contrasto di tali attività criminose svolta dalle Forze di Polizia.

In Campania, inoltre, vi sono espressioni delinquenziali di rilievo riconducibili anche all'operatività di organizzazioni criminali di matrice extracomunitaria, nonché attività delittuose riferibili a cittadini stranieri legate prevalentemente alla commissione di reati contro il patrimonio (in particolare furti e rapine).

Occorre considerare, altresì, che in sostanza il contesto esterno della società è caratterizzato da una condizione di particolare criticità rispetto al tasso occupazionale all'elevata presenza di criminalità organizzata e ad una generalizzata condizione di tensione socio-economica. Il contesto criminale non necessita di ulteriori approfondimenti in quanto è evidentemente nota la storia della criminalità organizzata nel territorio dell'area metropolitana di Napoli e le eventuali possibili azioni da questa intrapresa, così come confermato dalle recenti Relazioni circa le attività svolte e risultati conseguiti dalla D.I.A. (anni 2017, 2018 e primo semestre 2019) e del Ministero dell'Interno sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata.

L'elemento su cui, invece, è necessario porre una particolare attenzione riguarda l'aspetto economico in quanto il mutamento della condizione dell'economia può avere un impatto più o meno importante nelle attività della società e dei relativi rischi. L'economia Campana, come anche quella del Sud del paese Italia, pur con segnali in alcuni casi positivi, è caratterizzata da valori, nella media, che dimostrano una minore capacità



☒	Sistema di gestione
☒	Modello di organizzazione
☒	Codice etico
☐	Analisi dei rischi
☐	Procedure
☐	Modulistica



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

di produzione di reddito rispetto alle Regioni più sviluppate del Paese ed è caratterizzata da valori più bassi della media dell'Unione Europea. In generale i valori dell'economia dimostrano che allo stato attuale sussistono dei limiti strutturali rispetto alle zone più ricche del Paese (Fonte Istat, ecc.). Facendo riferimento ai dati ufficiali (Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Istat) il sistema occupazionale campano ed in particolare la zona in cui insiste l'attività della società oggetto del presente piano, è caratterizzato da fasi strettamente legate alle oscillazioni del ciclo economico ma che presenta un dato complessivo di una minore occupazione sui livelli medi nazionali. La Campania è stata interessata da una contrazione nell'attività dei settori industriali con una netta riduzione della produzione. I residenti in Campania ammontano a 5.826.860 unità, con un saldo totale migratorio di -5.8 ogni mille abitanti nel 2017. La consistenza demografica della regione equivale al 9,50% del corrispettivo ammontare nazionale. Nel breve periodo le dinamiche socio-economiche hanno influenzato gli andamenti demografici della regione, incidendo sulla consistenza demografica di quasi tutte le città. Nell'ambito del generalizzato calo demografico, i piccoli comuni scontano decrementi del tasso di natalità ancora più elevati e la contemporanea crescita della componente anziana. Nel complesso la Campania è caratterizzata, tra le diverse zone geografiche della regione, da divari di tipo sociale, economico, infrastrutturale e culturale.

Nel complesso, dunque, il contesto esterno presenta delle criticità che attengono alla ridotta capacità di produzione industriale al basso livello occupazione e all'elevato tasso di criminalità.

Dai dati sopra riportati, si può dedurre che il rischio corruzione per questa Società, tenuto conto della collocazione territoriale e della tipologia di attività svolta, è annoverabile a livelli medio-alti.

1.9 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Agenzia Area Nolana, con sede operativa nel comune di Camposano, è una società consortile per azioni, a totale capitale pubblico, costituita nell'anno 2003 da 18 Comuni dell'area nolana: Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano e dalla provincia di Napoli, dal 2015 Città Metropolitana di Napoli, è ente strumentale dei comuni aderenti, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale. Iscritta presso CCIAA di Napoli Reg. Imprese n. 04525451219.

La Società è amministrata da Amministratore Unico, che svolge le sue funzioni in virtù delle deleghe operative consentite dalla legge e nell'ambito delle linee strategiche e programmatiche definite dai soci partecipanti.

Agenzia Area Nolana ha come finalità istituzionali l'erogazione di servizi a supporto dei Comuni partecipanti inteso quale complesso di beni, attività e servizi organizzati ai fini della messa a disposizione degli utenti e dei cittadini, anche mediante la gestione dei servizi pubblici mediante impiego delle relative infrastrutture. In quanto tale, la Società - nelle cui finalità istituzionali rientra ogni iniziativa opportuna a sviluppare quanto previsto nell'oggetto sociale - è deputata, alla gestione dei servizi affidati dai partecipanti Comuni.

Ciò detto, la Agenzia Area Nolana ha ritenuto opportuno applicare nell'ambito dei propri sistemi di controllo interno i principi di cui alla L. 190/2012. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che, al di là dell'obbligatorietà degli adempimenti previsti, il Piano di prevenzione, efficacemente attuato e monitorato, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione del personale e dei collaboratori, in modo tale da evitare il rischio di comportamenti corruttivi a danno della Società e da stimolare la ricerca di ulteriori margini di efficienza nella gestione del servizio pubblico. Con il presente documento ha inteso, quindi, estendere la propria azione di prevenzione della corruzione a tutti i reati considerati dalla L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, in merito all'attività svolta e ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere funzione attribuita a dipendenti e collaboratori per trarne un vantaggio privato.

1.10 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Uno degli elementi essenziali per individuare le strategie di prevenzione della corruzione è quello di ben individuare la struttura organizzativa della Società al fine di poter definire con maggiore certezza gli ambiti in cui si potrebbe realizzare forme di corruzione e per meglio individuare le responsabilità per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione ed all'illegalità.

La Struttura organizzativa della Agenzia Area Nolana è così composta:

- Assemblea dei Soci
- Il Presidente del Tavolo dei Comuni
- Amministratore Unico
- Collegio Sindacale
- Revisore Legale
- Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
- Responsabile Privacy (GDPR)
- Dipendenti deputati al funzionamento di specifiche aree aziendali
- Consulenti esterni deputati al coordinamento di specifiche aree aziendali

L'organo di gestione è l'Amministratore Unico, che si occupa dell'organizzazione e della gestione della società. L'organo di revisione economico-finanziaria è il Collegio sindacale. A tale ultimo organo è stato affidato il compito di attestare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto legislativo n. 33/2013, nonché i compiti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

I compiti di ogni organo sono indicati per esteso nello Statuto dell'Azienda e negli eventuali regolamenti adottati dall'amministratore unico.

Al fine di garantire l'operatività delle attività aziendali, sia all'interno della Società Agenzia Area Nolana, sia all'esterno della struttura, operano le seguenti figure:

- n. 3 impiegati di V livello
- n. 4 consulenti stabilmente deputati al coordinamento di specifiche funzioni aziendali, che prevedono una preparazione professionale specialistica.
- Consulenti esterni occasionali *una tantum*, per specifiche ed impreviste necessità.

L'Agenzia ha come scopo la crescita culturale, economica e sociale del territorio per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per raggiungere tale obiettivo, fornisce ai Comuni soci servizi che contribuiscono a favorire l'efficienza e la trasparenza della PA, a fornire ai cittadini performance dagli standard più elevati e moderni, nonché l'individuazione di strategie di valorizzazione delle vocazioni locali. Il Comuni dell'area nolana sono caratterizzati da un'ampia offerta culturale che si concretizza attraverso siti di pregio ed eventi di respiro internazionale. Alla vocazione agricola si abbina quella produttiva, distributiva, logistica e dei servizi.

**Sistema di gestione***Modello di organizzazione**Codice etico**Analisi dei rischi***Procedure****Modulistica****PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA****MOGC-PTPCT**

L'Agenzia esercita la gestione dei servizi in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.

L'Agenzia può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

L'Agenzia è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati.

Per quanto d'interesse rispetto all'analisi da condurre per la redazione del presente PTPCT, tra i servizi di maggior rilievo erogati da Agenzia Area Nolana si annoverano i seguenti: gestione tributi Mariglianella, gestione tributi Nola, gestione parking Nola, CUC Area Nolana (Centrale Unica di Committenza), supporto Piano Sociale di zona Ambito N23.

La struttura organizzativa della Società Agenzia Area Nolana, che è snella nella sua composizione, è descritta in dettaglio nell'organigramma aziendale che è pubblicato in sintesi nel sito internet della società, nel quale vengono individuate le Aree di competenza, le Funzioni nonché i relativi referenti. Tale struttura organizzativa non necessita di continuo aggiornamento, in ragione delle attuali improbabili evoluzioni o modificazioni della mission aziendale.

PARTE SECONDA**2.0 MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO NELLE DIVERSE AREE OPERATIVE DELLA SOCIETÀ ATTRAVERSO MISURE SPECIFICHE**

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, che consiste nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Secondo l'ANAC, nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi:

- identificazione,
- descrizione,
- rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

L'ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

2.1 L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Le "Aree di rischio" contenute nel PNA 2019, Allegato n. 1, da approfondire sono le seguenti:

1. acquisizione e gestione del personale

2. contratti pubblici
3. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5. incarichi e nomine
6. affari legali e contenzioso
7. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
8. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.2 LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La preliminare mappatura dei processi in funzione della individuazione delle sopra elencate aree di rischio rappresenta un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

In considerazione di quanto fin qui chiarito al fine di rispettare il Piano nazionale anticorruzione, il processo di gestione del rischio è realizzato in osservanza a quanto in questo previsto, dunque si seguiranno le seguenti fasi operative:

- a) Individuazione delle aree di rischio e mappatura dei processi attuati dalla Società.
- b) Valutazione del rischio per ciascun processo.
- c) Modalità per limitare il rischio.

L'identificazione consiste nell'attività di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi di corruzione ossia dei comportamenti illeciti che potrebbero manifestarsi nei processi aziendali.

L'identificazione dei rischi è stata condotta da un lato mediante la consultazione dei soggetti coinvolti nei processi analizzati, e dall'altro mediante l'analisi dei dati relativi a eventuali precedenti giudiziari o disciplinari che hanno coinvolto l'Agenzia.

Ai fini delle possibili esemplificazioni dei rischi per i processi obbligatori previsti dal PNA è stata consultata la colonna "Riferimento" contenuta nella Tabella 3, Paragrafo 3, dell'Allegato n. 1 al PNA 2019.

La fase di analisi dei rischi è il cuore del processo di valutazione del rischio e consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) ai fini della determinazione del livello di rischio.

Probabilità e Impatto sono stati determinati sulla base dei criteri definiti nel Paragrafo 4, dell'Allegato n. 1 al PNA 2019.

Nello specifico, la probabilità dell'evento corruttivo dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, quali:

- Discrezionalità

**Sistema di gestione**

Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA****MOGC-PTPCT**

- Rilevanza Esterna
- Complessità
- Valore Economico
- Frazionabilità
- Efficacia dei Controlli

Ciascun fattore è stato valutato mediante un apposito quesito al quale è associato un set di possibili risposte, a ciascuna risposta è attribuito un punteggio.

Il valore della probabilità dell'evento corruttivo è determinato mediante il calcolo della media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna delle 6 domande. Il valore della probabilità può andare da un minimo di 1 (evento improbabile) a un massimo di 5 (evento altamente probabile).

VALORE	PROBABILITÀ
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile
5	Altamente probabile

La stima della probabilità prende in considerazione inoltre l'efficacia dei controlli esistenti come previsto dal PNA.

Per controlli si intendono l'insieme degli strumenti quali procedure, norme di comportamento, ecc. presenti presso l'Azienda che possono ridurre il livello di rischio associato ad un evento, tali controlli devono essere considerati nelle successive fasi della valutazione del rischio.

I **livelli di rischio** rilevati a seguito dell'analisi condotta e le **specifiche gradazioni** rispetto alla **probabilità** e all'**impatto** sono sintetizzati nella seguente tabella:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Rischio = Probabilità * Impatto			IMPATTO					RISCHIO
			Marginale	Minore	Soglia	Serio	Superiore	
			1	2	3	4	5	
P R O B A B I L I T À	Altamente probabile	5	5	10	15	20	25	
	Molto probabile	4	4	8	12	16	20	
	Probabile	3	3	6	9	12	15	
	Poco probabile	2	2	4	6	8	10	
	Improbabile	1	1	2	3	4	5	

La gradazione del rischio è stata individuata come segue:

Basso	Moderato	Rilevante	Critico
da 1 a 3,99	da 4 a 6,99	da 7 a 12,99	da 13 a 15

I controlli esistenti vengono classificati in cinque livelli come indicato dalla tabella sottostante:

PUNTEGGIO	LIVELLO DI CONTROLLO	DESCRIZIONE
5	Assente	Il processo non è presidiato da alcun controllo
4	Minimo	Sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati
3	Efficace	Sono stati definiti dei controlli solo sull'output del processo (ad esempio sulla legittimità provvedimenti adottati)
2	Molto efficace	Sono stati definiti dei controlli a) sulle modalità di avvio e di gestione

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

		del processo; b) sull'output del processo.
1	Totale	Sono stati definiti dei controlli: a) sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione; b) sulle modalità di avvio e di gestione del processo c) sull' output del processo.

L'impatto misura le conseguenze dell'evento corruttivo e viene misurato in termini di:

- Impatto economico
- Impatto organizzativo
- Impatto reputazionale
- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine.

Ciascuna modalità di impatto è stata valutata mediante un apposito quesito al quale è associato un set di possibili risposte predeterminate, come per il calcolo della probabilità, a ciascuna risposta è attribuito un punteggio.

Il valore dell'impatto dell'evento corruttivo viene determinato mediante il calcolo della media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna delle 4 domande.

Il valore dell'impatto può andare da un minimo di 1 (impatto marginale) a un massimo di 5 (impatto superiore).

VALORE	IMPATTO
1	Marginale
2	Minore
3	Soglia
4	Serio
5	Superiore

Il livello del rischio esprime in termini quantitativi il rischio dell'evento corruttivo.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Il livello di rischio va da un valore minimo di 1 (rischio minimo) ad un massimo di 25 (rischio massimo).

Per agevolare la valutazione del livello di rischio, i valori della matrice sono stati raggruppati in quattro differenti livelli. Gli aggettivi trascurabile, medio basso, rilevante e critico descrivono quanto il rischio è elevato e il modo in cui le due variabili (probabilità e impatto) interagiscono e si combinano. Essi definiscono la Modalità del Rischio di corruzione

Una volta definiti i rischi accettabili e inseriti nel Piano di trattamento, è stata realizzata una classifica degli eventi a rischio per definire le priorità con cui mettere in atto le misure di prevenzione. La classifica si basa sull'urgenza dell'intervento di prevenzione.

Per il presente piano la ponderazione dei rischi è avvenuta utilizzando quattro criteri ai fini della definizione delle priorità di trattamento:

Criterio A: controlli (è attribuita la priorità a quei processi con il sistema dei controlli meno efficace).

Criterio B: modalità di rischio (a parità di livello di controllo, è data la priorità ai processi con modalità di rischio maggiore).

Criterio C: quantità di rischio (a parità di modalità di rischio, è attribuita la priorità alle aree con quantità di rischio maggiore).

Criterio D: probabilità (a parità di quantità di rischio, la priorità spetta agli eventi più probabili).

Per i dettagli si rimanda alla lettura dettagliata della richiamata **TABELLA** allegata denominata "Mappatura processi e schede di analisi, valutazione e trattamento dei rischi".

2.3 RISULTANZE ANALISI AREE DI RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DALLA SOCIETÀ

Al fine di individuare le Aree di rischio si è partiti dalla struttura organizzativa della Società, che come ribadito in precedenza, è di modesta entità. Il punto di partenza è proprio l'organigramma della società, al fine di individuare per ogni area di competenza quelli che possono essere i rischi a questa connessa.



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Nella società Agenzia Area Nolana esistono le seguenti aree che devono collaborare con azioni concrete all'attuazione del presente piano e più in generale alla prevenzione di eventuali fenomeni di corruzione e di riduzione dell'illegalità. Tramite l'attività di mappatura delle Aree a rischio reato si definiscono i processi sensibili durante i quali si potrebbero potenzialmente verificare le condizioni, le circostanze o i mezzi per la commissione di reati.

La mappatura elaborata copre le aree obbligatorie e quelle individuate con particolare riferimento all'attività svolta dalla Società Agenzia Area Nolana:

- A. AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
- B. AREA CONTRATTI PUBBLICI
- C. AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
- D. AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
- E. AREA INCARICHI E NOMINE
- F. AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Per la consultazione della mappatura identificativa dei rischi e del trattamento connesso alla loro prevenzione si rimanda alla specifica **TABELLA** allegata denominata “**Mappatura processi e schede di analisi, valutazione e trattamento dei rischi**”, che costituisce parte integrante del presente PTPCT 2020-2022.

La suddetta tabella, divisa in tre sezioni (macro-colonne), contenenti le seguenti indicazioni:

- **MAPPATURA DEI PROCESSI:**
 - o **AREA DI RISCHIO**, gli ambiti contenuti nel PNA 2019, Allegato n. 1 (elencate utilizzando l'ordine alfabetico sopra descritto).
 - o **PROCESSI / AMBITI RISCHIO**, descrizione sintetica dei processi, ovvero la sequenza di attività interrelate e interagenti che trasformano le risorse impiegate in output (progressivamente individuati e mappati con codici alfa-numeric).
 - o **STRUTTURE COINVOLTE**, ovvero le aree e gli uffici coinvolti (individuati con codifica abbreviata).
- **VALUTAZIONE DEL RISCHIO:**
 - o **IDENTIFICAZIONE**
 - **RISCHI SPECIFICI**, casistiche di fattispecie potenzialmente realizzabili.
 - **CAUSE**, presupposti che concretizzano la fattispecie del rischio individuato.
 - **ANOMALIE SIGNIFICATIVE / CONSEGUENZE POTENZIALI**, difformità che costituiscono campanello di allarme / effetti reali che determinano la manifestazione del fenomeno corruttivo.
 - o **ANALISI**
 - **INDICATORI RISCHIO**, alert significativo al cui verificarsi o dalla cui analisi scaturisce il livello del rischio.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

- **LIVELLO RISCHIO**, valore in termini numeri del rischio oggetto di valutazione (probabilità * impatto = valori su scala da 1 a 25).

- **TRATTAMENTO DEL RISCHIO:**

- **MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO**

- **MISURE ESISTENTI**, presidi esistenti che favoriscono la mitigazione del rischio.
 - **NUOVE MISURE PROGRAMMATE**, azioni e presidi ulteriori da attuare al fine di ridurre il livello del rischio fino ad valore accettabile, ovvero almeno basso/moderato.

- **ATTUAZIONE DELLE MISURE**

- **SOGGETTO ATTUATORE**, soggetto deputato ad attuare gli input necessari all'attuazione delle nuove misure programmate.
 - **TEMPI**, ipotesi/previsione delle tempistiche per l'attuazione delle nuove misure programmate.

2.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO E MODALITÀ PER LIMITARE IL RISCHIO

Le aree di rischio appena sopra elencate, valutate come “obbligatorie”, sono denominate da ANAC anche “**aree generali**”.

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- a) identificazione dei rischi;
- b) analisi dei rischi;
- c) ponderazione dei rischi.

Nella **fase di identificazione** degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l’ANAC, “questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione”.

L’identificazione degli eventi rischiosi necessita del coinvolgimento della struttura organizzativa in quanto solo con la conoscenza approfondita delle varie attività è possibile identificare tali eventi.

Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario:

- definire l’oggetto di analisi ossia l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. Nel presente Piano, tenuto conto della dimensione dell’Ente e dell’approfondita analisi effettuata nei PTPCT precedenti, si è mantenuta una mappatura che elenca i processi, tenendo conto delle strutture organizzative cui fa capo la responsabilità del singolo processo. L’ANAC consente che il dettaglio sia minore in quei “processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità”;

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

- utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative. Per il presente PTPCT si sono tenuti in considerazione gli apporti di tutti gli uffici quanto alla conoscenza diretta dei singoli processi e attività e delle relative criticità, gli esiti del monitoraggio anche da parte degli organi di controllo interno, l'analisi dei dati riferiti alle segnalazioni ed ai casi rilevati, l'analisi del contesto;
- individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT: si rinvia specifica **TABELLA** allegata denominata **"Mappatura processi e schede di analisi, valutazione e trattamento dei rischi"**.

L'**analisi del rischio** secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

- comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti **"fattori abilitanti"** della corruzione ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell'aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, "cause" dei fenomeni di malaffare). Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'ANAC propone quali esempi l'assenza di controlli, la mancanza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, ecc.
- **stimare il livello di esposizione al rischio** al fine di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT. Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le seguenti sub-fasi:

- scegliere l'**approccio valutativo** che può essere qualitativo (l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici) o quantitativo (si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici). **Nel presente PTPCT si è utilizzato il metodo qualitativo, privilegiato dall'ANAC.**
- individuare i **criteri di valutazione**: l'ANAC ritiene che "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti". Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione e l'ANAC ha proposto i seguenti indicatori, ampliabili e modificabili da ciascuna amministrazione:
 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio.
 2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.
 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare.
 4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio.
 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.
- **rilevare i dati e le informazioni:** nel presente PTPCT si è optato per un **approccio di autovalutazione** - sostenuto, per quanto possibile, da "dati oggettivi" in possesso dell'Ente - da parte dei responsabili degli uffici coordinati dal RPCT, il quale ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza". **La seconda parte della TABELLA allegata, denominata "Scheda valutazione dei rischi", classifica dettagliatamente le tipologie di processi per ciascun indicatore, motivando la relativa gradazione di livello di rischio.**
 - misurare il **livello di esposizione** al rischio e formulare un giudizio sintetico.

Tenuto conto delle raccomandazioni dell'ANAC, qualora per un dato processo fossero ipotizzabili più eventi rischiosi con diversi livelli di rischio, si è fatto riferimento al valore di rischio più alto.

Le valutazioni complessive per singolo processo sono riportate, unitamente alle valutazioni per singolo indicatore, nella **TABELLA** allegata denominata **"Mappatura processi e schede di analisi, valutazione e trattamento dei rischi"** e nella **seconda parte della medesima TABELLA** denominata **"Scheda valutazione dei rischi"**, nelle corrispondenti colonne.

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione".

Nella **fase di ponderazione** si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio: al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. "La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti". Occorre sottolineare che un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate. L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto; nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e "procedere in ordine via via decrescente", iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata, fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

Per lo specifico dettaglio circa la dettagliata analisi condotta si rimanda alla lettura della richiamata **TABELLA** allegata denominata **"Mappatura processi e schede di analisi, valutazione e trattamento dei rischi"** e nella **seconda parte della medesima TABELLA** denominata **"Scheda valutazione dei rischi"**, nella quale vengono esplicitate le **aree di attività/figure coinvolte**, gli **elementi di valutazione** e le **misure programmate da attuare** rispetto a quelle esistenti al fine di poter raggiungere un adeguato livello di contenimento del rischio individuato.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Nel seguito verranno trattate le singole aree individuate tramite il predetto processo di mappatura, provvedendo ad esplicitare la valutazione del rischio per ciascuna di esse.

2.5 AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

I processi ritenuti a maggiore rischio e il relativo livello di rischio sono nel seguito elencati:

- A1** Reclutamento (concorsi pubblici), assunzioni obbligatorie, stabilizzazioni, incarichi dirigenziali a tempo determinato – livello rischio 7,50
- A2** Progressioni di carriera e/o retributive – livello rischio 7,50
- A3** Conferimento incarichi di collaborazione esterna con studi professionali e/o professionisti in ambito RU – livello rischio 11,49
- A4** Gestione banche dati RU – livello rischio 5,55
- A5** Rilevazione ed elaborazione presenze del personale, Gestione ore lavorate, recuperi e straordinari – livello rischio 7,50
- A6** Gestione economica del personale (INAIL, INPS etc, buoni pasto, buste paga) – livello rischio 5,00
- A7** Procedimenti disciplinari – livello rischio 3,66
- A8** Infortuni sul luogo di lavoro – livello rischio 4,34
- A9** Concessione di aspettative, permessi, permessi sindacali e gestione malattia – livello rischio 4,67
- A10** Cessione prestiti ai dipendenti – livello rischio 8,62
- A11** Gestioni rimborsi spese e missioni. Utilizzo auto aziendali – livello rischio 7,93

Nei suddetti processi è ipotizzabile il rischio di commissione di reati di corruzione: previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di dimensionamento organici, finalizzato al reclutamento di candidati particolari; Mancata osservanza dei principi indicati nell'art. 35, terzo comma del D.Lgs. 165/2001 nel reclutamento di candidati particolari; Riconoscimento o concessione di indebite utilità ad un funzionario pubblico o di un'autorità di vigilanza o giudiziaria nell'ambito di una visita ispettiva o di un processo o richiesta di finanziamento, al fine di: (i) indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge, oppure (ii) ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi, o (iii) al fine di ottenere un esito favorevole del processo o iter autorizzativo per la Società, pur in assenza dei presupposti, o (iv) al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione; Alterazione della documentazione, ovvero omissione di dati ed informazioni inerenti, ad esempio, alle dichiarazioni tributarie o alterazione del funzionamento del sistema telematica dei dati, delle informazioni o dei programmi del sistema telematica della Pubblica Amministrazione, al fine di evitare sanzioni; Violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero, omissione del principio di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, ovvero rifiuto nel compimento di un atto d'ufficio, per procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno appropriazione di denaro o di altra cosa mobile altrui in possesso o comunque nella disponibilità dell'ufficio o servizio, anche giovandosi dell'errore altrui (ad esempio concorso con le funzioni coinvolte nella gestione delle trasferte e del rimborso spese, ecc.); Manomissione e falsificazione della documentazione propedeutica al finanziamento agevolato, allo scopo di indurre in errore il funzionario pubblico e di ottenere i contributi in assenza di requisiti richiesti dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio dichiarazioni o certificazioni non

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

verificare del possesso dei requisiti per la partecipazione a bandi per corsi di formazione, per incentivo all'occupazione femminile, per sviluppo nuove tecnologie informatiche); Utilizzo di contributi o sovvenzioni o finanziamenti per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute.

2.6 AREA CONTRATTI PUBBLICI

I processi ritenuti a maggiore rischio e il relativo livello di rischio sono nel seguito elencati:

- | | |
|------------|---|
| B1 | Programmazione - Individuazione fabbisogni – livello rischio 11,00 |
| B2 | Progettazione - Nomina del RUP – livello rischio 12,25 |
| B3 | Progettazione - Individuazione strumento / istituto per l'affidamento – livello rischio 10,53 |
| B4 | Progettazione - Definizione dell'oggetto dell'affidamento – livello rischio 9,38 |
| B5 | Progettazione - Scelta della procedura di affidamento - Procedure negoziate e affidamenti diretti – livello rischio 10,53 |
| B6 | Progettazione - Definizione dei criteri di partecipazione e dei requisiti di qualificazione – livello rischio 7,13 |
| B7 | Progettazione - Definizioni dei criteri di aggiudicazione – livello rischio 9,00 |
| B8 | Progettazione - Predisposizione documentazione di gara – livello rischio 7,13 |
| B9 | Selezione - Pubblicazione del bando – livello rischio 8,75 |
| B10 | Selezione - Gestione informazioni complementari e richiesta chiarimenti – livello rischio 6,37 |
| B11 | Selezione - Gestione documentazione di gara, trattamento e custodia – livello rischio 6,00 |
| B12 | Selezione - Nomina commissione / seggio di gara – livello rischio 12,25 |
| B13 | Selezione - Valutazione offerte – livello rischio 6,66 |
| B14 | Selezione - Verifica anomalia offerte – livello rischio 6,34 |
| B15 | Selezione - Revoca del bando / annullamento gara – livello rischio 11,10 |
| B16 | Aggiudicazione e affidamento - Controllo requisiti – livello rischio 6,34 |
| B17 | Aggiudicazione e affidamento - Stipula del contratto – livello rischio 9,58 |
| B18 | Esecuzione - Subappalto – livello rischio 8,25 |
| B19 | Esecuzione - Varianti in corso di esecuzione / modifiche del contratto originario – livello rischio 13,76 |
| B20 | Esecuzione - Penali – livello rischio 7,66 |

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

B21 Rendicontazione - collaudo / verifica conformità o regolare esecuzione – livello rischio 6,34

B22 Rendicontazione - Pagamento fornitori – livello rischio 9,58

Nei suddetti processi è ipotizzabile il rischio di commissione di reati di corruzione, accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti partecipanti allo stesso; Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'uso improprio del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni, al fine di agevolare un particolare soggetto; Abuso del provvedimento di revoca del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

2.7 AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

I processi ritenuti a maggiore rischio e il relativo livello di rischio sono nel seguito elencati:

E1 Erogazione pagamenti fornitori – livello rischio 13,55

E2 Gestione incassi – livello rischio 4,08

E3 Registrazione fatture – livello rischio 4,66

E4 Adempimenti fiscali e Bilancio – livello rischio 8,49

E5 Gestione conti correnti bancari e cassa – livello rischio 8,68

E6 Gestione cespiti – livello rischio 4,76

Per i processi che ricadono in questo ambito di competenza è ipotizzabile rischio di commissione di reati di corruzione: Riconoscimento o concessione di indebite utilità tramite, a titolo esemplificativo, (i) procedure di recupero di crediti sfavorevoli per la Società, (ii) passaggio a sofferenza e/o perdita di un credito in assenza dei requisiti previsti dalla procedura del recupero crediti, (iii) messa in pagamento di fatture di fornitori compiacenti e/o fittizi per beni o prestazioni inesistenti o di importo superiore rispetto a quanto dovuto, (iv) indebito utilizzo delle somme di denaro presenti nelle casse della Società o delle carte di credito aziendali a soggetti terzi, al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione; Riconoscimento o concessione di indebite utilità ad un funzionario pubblico o di un'autorità di vigilanza o giudiziaria nell'ambito di una visita ispettiva o di un processo, al fine di (i) indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge, oppure (ii) ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi, o (iii) di ottenere un esito favorevole del processo per la Società, pur in assenza dei presupposti, o (iv) al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione; Alterazione della documentazione ovvero omissione di dati ed informazioni inerenti, ad esempio alle dichiarazioni fiscali o tributarie, o alterazione del funzionamento del sistema telematico o dei dati, delle informazioni o dei programmi del sistema telematico della Pubblica Amministrazione al fine di evitare sanzioni; Violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omissione del principio di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti ovvero rifiuto nel compimento di un atto d'ufficio al fine di procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno; appropriazione di denaro o di altra cosa mobile altrui in possesso o comunque nella disponibilità dell'ufficio o servizio, anche giovandosi

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

dell'errore altrui (ad esempio nella gestione dei pagamenti, dei conti correnti, della piccola cassa, ecc.); Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

2.8 AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

I processi ritenuti a maggiore rischio e il relativo livello di rischio sono nel seguito elencati:

F1 Dichiarazioni sostitutive di insussistenza cause ostative – livello rischio 9,99

Per i processi che ricadono in questo ambito di competenza è ipotizzabile rischio di commissione di reati di corruzione: Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

2.9 AREA INCARICHI E NOMINE

I processi ritenuti a maggiore rischio e il relativo livello di rischio sono nel seguito elencati:

G1 Conferimento incarichi di collaborazione continuativa – livello rischio 6,66

G2 Conferimento incarichi professionali e di consulenza – livello rischio 7,88

G3 Conferimento cariche amministrative e direttive – livello rischio 11,25

G4 Incarichi interni ed esterni a personale dipendente – livello rischio 10,09

Nei suddetti processi è ipotizzabile il rischio di commissione di reati di corruzione: Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di dimensionamento organici o delle effettive esigenze operative, finalizzato al reclutamento di candidati particolari.

2.10 AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

I processi ritenuti a maggiore rischio e il relativo livello di rischio sono nel seguito elencati:

H1 Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale – livello rischio 6,01

H2 Conferimento incarichi patrocinio legale / pareri connessi al giudizio – livello rischio 6,75

H3 Gestione accordi stragiudiziali – livello rischio 6,00

H4 Rapporti con le autorità giudicanti – livello rischio 4,25

H5 Recupero crediti derivanti da sentenze favorevoli – livello rischio 2,51



Sistema di gestione



Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Nei suddetti processi è ipotizzabile il rischio di commissione di reati di corruzione: Manomissione e falsificazione della documentazione allo scopo di indurre in errore e di ottenere benefici in assenza di requisiti richiesti.



PARTE TERZA

3.0 TRATTAMENTO DEL RISCHIO ATTRAVERSO LE MISURE DI PREVENZIONE IN GENERALE

Una volta individuate le Aree a rischio e previste alcune misure specifiche per le diverse aree per cui è stata effettuata la mappatura, occorre ora stabilire le modalità per adottare misure di prevenzione e di contrasto idonee a neutralizzare o comunque ridurre il livello di rischio di corruzione e di illegalità nella Società. Le misure di prevenzione da adottare, o già adottate, dalla Società sono illustrate in questa Parte del Piano triennale.

- CODICE ETICO “INTEGRATO” → (FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE)
- TRASPARENZA ↓
 - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE GLI ILLECITI (C.D. "WHISTLEBLOWER")
 - OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI
 - INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI
- ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI
- MISURE ULTERIORI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO: MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI
- MISURE DI PREVENZIONE GIÀ ATTIVE PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PIANO 2020-2022.

3.1 CODICE ETICO “INTEGRATO” (CODICE DI COMPORTAMENTO)

AGENZIA AREA NOLANA riconosce il valore del **Codice Etico “integrato” (Codice di Comportamento)** quale efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto tale Codice si propone di orientare l'operato dei dipendenti in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità.

In tal senso AGENZIA AREA NOLANA ha predisposto una accurata attività formativa al fine di diffondere e far rispettare tutti i principi consoni alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza all'interno e all'esterno della società.

3.2 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Premesso che il D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni espresso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciplinato:

- 1) Particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi (dirigente/funziionario) di responsabilità di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza (c.d. Pantouflage- revolving doors);
- 2) Situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi (dirigente/funziionario) di responsabilità di posizione organizzativa;
- 3) Ipotesi di inconferibilità di incarichi (dirigente/funziionario) di responsabilità di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Modalità di attuazione degli obblighi previsti dalla legge: La Società è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore - come definiti dall'art. 1 comma 2 lett. l, D.Lgs. 39/2013 (Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato) e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

L'accertamento avviene mediante:

- 1) Inserimento negli atti di attribuzione degli incarichi delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico (determinazione ANAC 8/2015).
- 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e pubblicata sul sito della Società (art. 20 D.Lgs. 39/2013) . La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.
- 3) Attività di vigilanza da parte del RPCT sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (art. 15 D. Lgs. 39/2013).
- 4) Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

I Capi V e VI dello stesso D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche. Diversamente dall'ipotesi della inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il RPCT deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del D.Lgs 39/2013).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante:



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico

Analisi dei rischi

Procedure

Modulistica



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

- Inserimento negli atti di attribuzione degli incarichi delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico (determinazione ANAC 8/2015).
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 pubblicata sul sito della Società.
- Attività di vigilanza da parte del RPCT sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Ai sensi della normativa anzidetta, in attuazione del PTPC, la Società ha predisposto e diffuso alle aree aziendali competenti l'apposita modulistica da utilizzare ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di inconferibilità e incompatibilità da presentare all'atto del conferimento di ogni nuovo incarico dirigenziale di titolare di struttura e di amministratore e, successivamente, da pubblicare sul sito web della Società.

Analoghe dichiarazioni verranno, inoltre, annualmente raccolte per comprovare il mantenimento dell'assenza di cause di incompatibilità.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito ai sensi dell'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, la Società deve verificare che i dipendenti che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:

- A. Non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale dipendente.
- B. Non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.
- C. Non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La situazione impeditiva cessa nel momento in cui viene pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di proscioglimento anche non definitiva.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D.Lgs. n. 39/2013.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'amministrazione: si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione; applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013; provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità o incompatibilità si appalesi nel corso del rapporto, il RPCT effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato.

Alla luce di queste disposizioni, la Struttura del Personale e dei Consulenti stabili, nonché le aree aziendali competenti per i procedimenti amministrativi sull'acquisizione di beni, servizi e forniture, verificano e sottopongono a revisione periodicamente le direttive aziendali su questa materia.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza nel corso dell'anno e del triennio svolgerà un controllo e si atterrà per la verifica del rispetto sulla normativa delle inconferibilità ed incompatibilità alla Determinazione Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 e successivi provvedimenti integrativi.

3.3 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012, ossia il mancato conferimento di incarichi professionali nei confronti di ex dipendenti pubblici nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. Pantouflage), la Società ha assunto iniziative volte a garantire che:

- Nelle forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione indicata.
- I soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa.
- Sia svolta una specifica attività di verifica a seguito di eventuale segnalazione circa l'esistenza della causa ostativa da parte di soggetti interni ed esterni alla Società.

3.4 FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Agenzia Area Nolana riconosce il ruolo fondamentale della formazione ai fini della prevenzione dei fenomeni di tipo corruttivo e, più in generale, di cattiva amministrazione. Sono previsti, a tale proposito, due livelli di formazione:

1. Un livello generale, attuato attraverso interventi seminariali, rivolto a tutto il personale e ai consulenti stabili, volto a diffondere fra tutti i valori etici alla base degli interventi aziendali sui temi della legalità, con riferimento alle tematiche di: Etica e legalità (approccio valoriale); Trasparenza; Informazione su procedure relative a gare d'appalto, contratti, affidamento incarichi; "Buone prassi" in relazione ad attività di "front office".
2. Un livello specifico, per le aree maggiormente a rischio di corruzione, con riferimento alle politiche, ai programmi e ai vari strumenti utilizzati per la prevenzione e a tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Gli incontri saranno finalizzati ad esaminare le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività oltre che ad approfondire e migliorare l'analisi e la mappatura dei processi maggiormente a rischio, oggetto del presente Piano.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Formazione sui temi dell'etica, della legalità e dell'attuazione del codice di comportamento

	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Formazione sui temi dell'etica e della legalità e sull'attuazione del Codice di Comportamento / Whistleblowing	<u>Livello generale:</u> effettuata a tutti i dipendenti e consulenti stabili <u>Livello specifico:</u> effettuata a tutti i dipendenti e consulenti stabili	<u>1^ FASE:</u> anno 2019, corsi formativi di base (livello generale) già eseguiti per tutto il personale e consulenti stabili ----- <u>2^ FASE:</u> triennio 2020/2022, approfondimenti e aggiornamento specialistico su normativa anticorruzione e trasparenza	RPCT

3.5 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE GLI ILLECITI (C.D. "WHISTLEBLOWER")

In adesione alla determinazione ANAC del 28 aprile 2015, n. 6, con cui l'Autorità di Vigilanza ha stabilito che "l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012 sia da estendere anche alle società a controllo pubblico di livello nazionale e focale, nonché agli enti pubblici economici", AGENZIA AREA NOLANA si avvale dello strumento c.d. Whistleblowing, di cui all'art. 54bis D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, al fine di tutelare il personale dipendente che segnala illeciti di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella procedura adottata si fa riferimento proprio all'art. 54 bis sopra citato, in base al quale, *inter alia*: "Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, avente effetti sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. [...]" (art. 1, comma 51, legge 190/2012, come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179).

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, purché il segnalante consenta alla rivelazione della sua identità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Una volta ricevuta la segnalazione, entro 15 (quindici) giorni, il RPCT provvede alla sua preliminare valutazione, al fine di verificarne la pertinenza. Nel caso di fondatezza della segnalazione, il RPCT avvia entro i successivi 15 (quindici) giorni l'attività istruttoria - di una durata massima di 90 (novanta) giorni - per l'accertamento della condotta illecita e al termine dell'attività istruttoria provvede, in funzione dei profili di illiceità riscontrati, a comunicare l'esito dell'accertamento all'Amministratore Unico, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'ANAC. In ogni caso, fornisce copia di tale comunicazione all'Amministratore Unico. Qualora ritenga la segnalazione infondata, il RPCT provvede all'archiviazione della segnalazione. Nell'ipotesi in cui le segnalazioni riguardino il RPCT, gli interessati possono inviare le segnalazioni direttamente all'Amministratore Unico e all'ANAC.

Ai sensi dell'art. 54 bis, comma 6, D.Lgs 165/2001, come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, in caso di accertamento, (i) dell'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei dipendenti della Società che hanno effettuato la segnalazione, (ii) dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero dell'adozione di procedure non conformi alle Linee Guida adottate dall'ANAC, o (iii) del mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applicano al RPCT le sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente, da Euro 5.000 a Euro 30.000 nell'ipotesi (i) e da Euro 10.000 a 50.000 Euro nelle ipotesi (ii) e (iii).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 179/2017, nelle ipotesi di segnalazioni o denunce di comportamenti illeciti o irregolarità da parte di dipendenti e consulenti stabili della Società, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'amministrazione, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e all'art. 2105 c.c. Permane, invece, l'obbligo di segreto professionale in capo a chi sia venuto a conoscenza della notizia dell'illecito o dell'irregolarità in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Società.

Inoltre, nel caso in cui notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, "con tempestività", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Nell'Ente è stata predisposta una prima, essenziale procedura, per la gestione delle segnalazioni. E' stato preparato un modello, da utilizzare per la segnalazione, reso disponibile al personale e pubblicato in "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Disposizioni Generali".

Il dipendente che intenda effettuare una segnalazione può inoltrarla, utilizzando il fac simile predisposto, via posta elettronica all'indirizzo mail dedicato segnalazioni@agenziareanolana.it. La segnalazione viene ricevuta esclusivamente dal Responsabile anticorruzione.

Viene garantito l'anonimato della segnalazione in quanto la casella segnalazioni@agenziareanolana.it non è presidiata, accetta email solo dagli indirizzi interni e si limita ad inoltrare automaticamente tutti i messaggi ricevuti, eliminando il mittente, ad un secondo indirizzo creato appositamente, a cui solo il Responsabile anticorruzione ha accesso.

La riconoscibilità del segnalante è determinata dall'utilizzo della propria casella email, a cui il Responsabile anticorruzione potrà risalire solo successivamente e solo nei casi previsti dalla norma. Al segnalante sono garantite tutte le tutele previste dalla L. 179/2017 e sopra descritte.

3.6 ROTAZIONE DEL PERSONALE O MISURE ALTERNATIVE

Come chiarito dall'ANAC, nella Determinazione n. 8/2015 e nella Determinazione n. 1134/2017, "uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la Legge n. 190 del 2012, che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella *"sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico"*.

In attuazione delle Linee Guida ANAC, la Società effettuerà la rotazione del personale senza che questo comporti la sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico; così riducendo il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi e procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

L'Agenzia, quindi, sensibile a questo aspetto, ritiene di dover applicare tecniche alternative quali, ad esempio:

- Maggior condivisione delle attività tra amministratore e dipendenti
- Richiesta di una reportistica periodica sull'attività svolta
- Individuazione della segregazione delle funzioni

Come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, l'Agenzia, pertanto, in ragione delle proprie dimensioni e del numero limitato di personale operante al proprio interno, ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi.

In ragione di quanto esposto sopra, l'Agenzia ritiene opportuno, in luogo della rotazione ordinaria, pertanto, attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze, in modo da evitare la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto, che può esporre la società a rischi come ad esempio, che il soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

L'Agenzia valuterà l'applicazione della rotazione straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

3.7 MISURE ULTERIORI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO: MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI

Al fine di prevenire il rischio di corruzione, oltre alle misure sopra indicate, si prevedono le seguenti ulteriori misure:

- A. Indizione, di norma almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, delle procedure di gara secondo la normativa nazionale sui contratti pubblici.
- B. Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dai singoli contratti per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e, in caso di superamento degli stessi, informativa, a cura del soggetto che attesta la regolare esecuzione della prestazione, al coordinatore/responsabile competente in materia di gare e contratti con indicazione delle ragioni del ritardo.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

- C. Applicazione, di norma, del principio di rotazione negli incarichi dei componenti esperti delle commissioni di gara delle procedure contrattuali o di selezione per il reclutamento del personale, compatibilmente con le professionalità necessarie disponibili.
- D. Introduzione di forme di presa d'atto del Codice di comportamento da parte dei dipendenti al momento dell'assunzione e da parte dell'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto.

3.8 MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE DI FORME DI INTROMISSIONI DA E VERSO LE SOCIETÀ TERZE CHE OPERANO, A QUALUNQUE TITOLO, CON LA SOCIETÀ AGENZIA AREA NOLANA

Uno dei possibili rischi che potrebbero derivare dall'attività che quotidianamente svolge la Società Agenzia Area Nolana è legato alle relazioni che la stessa intrattiene con soggetti che a diverso titolo prestano le proprie attività per i Comuni (Enti Pubblici) partecipanti.

In particolare sussiste la necessità di evitare che gli operatori economici che sono oggetto di un affidamento diretto, o risultano vincitori di una gara di appalto, o che a qualunque titolo svolgano la propria attività per gli Enti Pubblici partecipanti, possano essere fatti oggetto di eventuali azioni di "disturbo" da parte di soggetti che svolgono la propria attività lavorativa in qualità di dipendenti della Società Agenzia Area Nolana o in stretto contatto con questa pur non essendone dipendenti.

Al fine di evitare questo la Società Agenzia Area Nolana adotta le seguenti misure:

1. Nei contratti stipulati con la Società Agenzia Area Nolana è previsto tra le clausole che l'operatore economico che sottoscrive un contratto con Agenzia Area Nolana si obbliga a denunciare agli organi di vertice della Società eventuali tentativi di "intromissioni" nelle attività dell'operatore economico, quali ad esempio: richieste di assunzioni, segnalazioni di azioni volte ad interessi economici non della Società Agenzia Area Nolana.
2. Con particolare riferimento all'assunzione di nuovo personale, l'operatore economico, dopo la sottoscrizione del contratto con Agenzia Area Nolana, si impegna a comunicare a suddetta società l'assunzione di nuovi dipendenti che verranno impegnati a qualunque titolo presso la società Agenzia Area Nolana.

PARTE QUARTA**4.0 TRASPARENZA**

Con la L. 190/2012 è stato introdotto nell'ordinamento italiano il principio di trasparenza come una struttura portante delle politiche di prevenzione della corruzione. Il combinato disposto della disposizione del 2012 con il D.Lgs. 33/2013 hanno consolidato la lettura per cui la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

La trasparenza, dunque, costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione.

La L. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell'attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli Enti obbligati delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge. In particolare, gli obblighi di trasparenza sono riportati all'art. 1 commi 15, 16, 26, 27, 32 e 33 L. 190/2012.

Il D.Lgs. 33/2013, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale "accessibilità totale" delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti obbligati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, dunque, non deve considerarsi come fine, ma come strumento mediante il quale ottenere un'amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'*accountability* con i cittadini.

Modalità di rispetto della normativa e di attuazione del principio di trasparenza nella Società:

- La Agenzia Area Nolana ha assolto i propri obblighi: Nominando il Responsabile della Trasparenza (coincidente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione); Pubblicando sul proprio sito, nella sezione Trasparenza, le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013; Attestando il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 ha, inoltre, introdotto l'istituto dell'accesso civico, che contempla il diritto di chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
- La Società adempie agli obblighi previsti dalla normativa e garantisce una corretta applicazione della normativa sulla trasparenza mediante il supporto diretto del R.P.C.T.
- Il R.P.C.T. verifica costantemente che gli obblighi di pubblicazione siano rispettati. In particolare, i singoli dipendenti e/o consulenti stabili sono responsabili, per le Aree di propria competenza, nella trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione. Il R.P.C.T. verifica che quest'obbligo venga adempiuto e nel caso in cui non si sia tempestivamente proceduto alla pubblicazione dell'informazione prevista da legge provvede a segnalare all'Amministratore Unico della mancata pubblicazione dovuta all'eventuale inadempimento riscontrato.

In particolare, il RPCT in quanto responsabile della trasparenza:

- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

- segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia
- di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV (per l'Agenzia all'Organismo di Vigilanza, che svolge anche le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

L'attuazione delle disposizioni recate dal Codice ha posto diversi problemi applicativi come segnalato in più occasioni dall'Autorità nazionale anticorruzione che nell'aprile del 2014 ha trasmesso al Governo un documento sui Problemi aperti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e performance e proposte di semplificazione. L'Autorità ha individuato i seguenti punti critici (ANAC, Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, 27 dicembre 2013, doc. XXVII, n. 8, p. 48):

- la sostenibilità amministrativa delle nuove disposizioni, collegata alla necessità di adattare una disciplina uniforme ad enti estremamente diversificati;
- la difficoltà di certe amministrazioni ad adeguarsi ai nuovi principi ed istituti;
- le "oscurità" del testo normativo e la ridondanza nei numerosi obblighi di pubblicazione vigenti.

L'intervento correttivo è intervenuto nel 2016, in attuazione di una specifica delega contenuta nella legge di riforma della pubblica amministrazione (D.Lgs. 97/2016 recante disposizioni per la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Oltre ad intervenire sul Codice di trasparenza, il provvedimento ha modificato la legge anticorruzione (legge 190/2012) incidendo, in particolare, sulle disposizioni relative al Piano nazionale anticorruzione, e ai piani per la prevenzione della corruzione predisposti dalle singole amministrazioni.

Tra le principali innovazioni introdotte, si rileva l'introduzione del diritto di accesso libero ai documenti delle pubbliche amministrazioni - sul modello del Freedom of Information Act FOIA statunitense - basato sulla possibilità di chiunque di accedere alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza. Rimane fermo il diritto di accesso alle informazioni per le quali esiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Viene introdotta una nuova disciplina in materia di obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, ampliando il novero dei soggetti interessati. In materia è intervenuta l'Autorità nazionale anticorruzione, con l'emanazione di apposite linee guida per l'attuazione dei nuovi obblighi (Autorità nazionale anticorruzione, Delibera 8 marzo 2017).

Inoltre, sono previste diverse misure di riduzione degli oneri e di semplificazione delle procedure in materia di pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni. Tra queste particolarmente rilevante è la possibilità di sostituire la pubblicazione di informazioni con l'accesso libero alle banche dati detenute dalle P.A.

Nella stessa ottica di semplificazione, la soppressione dell'obbligo di adottare il piano triennale per la trasparenza e l'integrità da parte di ciascuna amministrazione.

Sul versante della prevenzione della corruzione, si segnala il trasferimento della competenza dell'adozione di Piano nazionale anticorruzione dal Dipartimento della funzione pubblica all'Autorità nazionale anticorruzione.

Successivamente, l'ANAC ha adottato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico che forniscono una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato, il c.d. FOIA (delibera 28 dicembre 2016, n. 1309). Le modalità applicative relative alla presentazione della richiesta e i tempi di decisione sono state adottate dal Dipartimento della funzione pubblica (circolare 30 maggio 2017, n. 2/2017).

4.1 ACCESSO CIVICO E TRASPARENZA

Il d.lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione". Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013".

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni ed Enti obbligati. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016.

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990. Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "FOIA".

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016).

Al contrario, l'accesso generalizzato "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. E' quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione o l'Ente a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". "Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016).

Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni".

L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa: "la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni". Quindi, prevede "ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato".

L'Autorità, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione".

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di "disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato". In sostanza, si tratterebbe di:

- individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

Questa amministrazione si è dotata di Disposizioni Regolamentari per l'Esercizio dell'Accesso Civico.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente. A norma del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" nella specifica sezione "Accesso civico" sono pubblicati:

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico e in particolare tutta la modulistica per l'esercizio dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato e le relative istruzioni;
- gli uffici e il nominativo del responsabile della trasparenza ai quali presentare la richiesta d'accesso civico;

- il nominativo del titolare del potere sostitutivo;

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

4.2 TRASPARENZA E PRIVACY

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento"

Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che "la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni e gli enti obbligati, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

MOGC-PTPCT

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Occorre precisare che, permanendo, come più volte evidenziato, una situazione di carenza di risorse negli uffici, l'obiettivo strategico in materia di trasparenza rimane quello di organizzare le attività necessarie per rispettare gli adempimenti per la trasparenza posti dalla legge in modo efficiente, in particolare riducendo il più possibile l'impiego diretto di personale e la reimputazione di dati.

Si ribadisce inoltre che anche per la Società è fondamentale il coordinamento delle regole e delle attività relative alla trasparenza con quelle per la tutela dei dati personali, così come rimodulate dal regolamento UE 2016/679 e dalle norme applicative nazionali, come sopra precisato.

Nell'effettuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 gli uffici dovranno costantemente bilanciare il principio della accessibilità totale da parte dei cittadini ai dati e ai documenti detenuti con quelli posti a garanzia della privacy personale, quali l'adeguatezza e la pertinenza delle pubblicazioni, nonché l'esattezza e l'aggiornamento dei dati. Si dovrà quindi pubblicare o rilasciare ai cittadini che ne fanno accesso (civico) tutto e solo quello che prevede la legge, cancellando eventuali dati eccedenti e, nel caso, rettificando quelli inesatti.

4.3 TRASPARENZA E MODALITA' ATTUATIVE

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti obbligati adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questa Società.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

4.4 APPLICAZIONE DEL PIANO

È evidente che, al di là dell'esigenza di una relazione annuale, è necessario predisporre un sistema di monitoraggio costante dell'andamento di attuazione del Piano, dando così la possibilità al R.P.C.T. di intraprendere le necessarie ed opportune iniziative nel caso in cui accorressero modifiche o integrazioni, per ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione come individuati nel presente Piano.

E', pertanto, necessario prevedere che i referenti di ciascuna delle aree considerate a rischio, provvedano con regolarità ad aggiornare il R.P.C.T. sullo stato di applicazione della disciplina nei singoli Uffici.

**Sistema di gestione***Modello di organizzazione**Codice etico**Analisi dei rischi***Procedure****Modulistica****PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA****MOGC-PTPCT****4.5 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Piano entrerà in vigore in seguito all'approvazione dell'Amministratore Unico.

A seguito dell'adozione, il Piano verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A, sezione "Amministrazione Trasparente", trasmesso ai Comuni soci e diffuso a tutto il personale dipendente, anche mediante consegna a mano.